



Circolare per la sospensione dei termini per le imprese vittime di usura ex art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44

protocollo n.
data di approvazione
curato da

3/2013
02/01/2013
servizio studi e analisi attuariali



DIREZIONE GENERALE
Servizio Studi e Analisi Attuariali

Roma, 2 gennaio 2013

Prot. N. 3/2013

CIRCOLARE PER LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE IMPRESE VITTIME DI USURA EX ART. 20 L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Soggetti ammessi al beneficio	2
3. Oggetto della proroga	2
4. Condizioni e modalità per ottenere il beneficio	3

1. Premessa

La legge 23.02.1999 n. 44 recante "*Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*" ha previsto, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo per il ristoro del danno patrimoniale subito (per i soli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990).

L'elargizione è concessa, previa domanda dell'interessato, con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

Alla domanda di elargizione è connesso l'effetto di sospendere alcuni termini.

In particolare, l'art. 20 della citata legge stabilisce che a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni (comma 1).

Sono altresì sospesi, a favore dei medesimi soggetti e per la durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono

scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo (comma 3) così come l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate (comma 4).

Le sospensioni e proroghe predette hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo¹.

Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici predetti gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni come sopra descritte e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie (comma 5).

La predetta legge al comma 7 ter prevede inoltre che nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti di enti di previdenza non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data dell'evento lesivo fino al termine di scadenza delle sospensioni e delle proroghe.

2. Soggetti ammessi al beneficio

Sono ammessi al beneficio della proroga/sospensione i soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 L. 23.02.1999, n. 44.

Si tratta in particolare degli *"esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire alle richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale"*.

3. Oggetto della proroga

La proroga/sospensione di 300 giorni di cui all'art. 20 è applicabile ai **termini**:

a) di **versamento dei contributi in scadenza** entro un anno dall'evento lesivo. In tal caso il calcolo delle **sanzioni** per omesso versamento contributivo dovrà essere effettuato solo a decorrere dal trecentunesimo giorno e fino al pagamento effettivo;

b) di **pagamento delle rate** che vengano a scadere entro un anno dall'evento lesivo;

¹ L'art. 20, comma 7, L. 44/99, nella sua originaria formulazione prevedeva che le sospensioni dei termini avessero effetto *"a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del Tribunale"*. A decorrere dal 29.02.2012 il parere del prefetto è stato sostituito con il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica.

c) **indicati nel verbale ispettivo** per il versamento delle somme oggetto di accertamento purché ricada entro un anno dall'evento lesivo. In tal caso oggetto di proroga saranno i contributi per i quali sia stata accertata l'omissione/evasione nonché le relative sanzioni calcolate dalla data di scadenza del termine di versamento del contributo sino alla data dell'evento lesivo. Laddove la ditta non provveda al versamento nel termine prorogato, le sanzioni ricominceranno a decorrere a far data dalla scadenza della proroga;

d) per la **proposizione dei ricorsi amministrativi** avverso i provvedimenti emessi dalla Fondazione nonché a tutti gli altri termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

e) di **esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili** e ai termini relativi a **processi esecutivi mobiliari ed immobiliari**, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Come già sopra evidenziato, affinché la proroga/sospensione possa operare, i termini di scadenza degli adempimenti, ovvero quelli di prescrizione, perentori o comunque comportanti decadenze da qualsiasi diritto azione o eccezione devono ricadere/scadere entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

A tal fine si definisce evento lesivo "*qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata*".

4. Condizioni e modalità per ottenere il beneficio

La concessione della proroga/sospensione presuppone:

- a) che il termine ricada entro un anno dall'evento lesivo;
- b) che il soggetto richiedente abbia presentato (o nel suo interesse sia stata presentata) la domanda di elargizione ex art. 13 L. 44/99;
- c) che lo stesso soggetto abbia ottenuto il parere da parte del prefetto (a partire dal 29.02.2012, il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica).

A tal fine, per essere ammessi a godere del beneficio della sospensione/proroga gli interessati dovranno inoltrare specifica **domanda al Servizio Contribuzioni – Ufficio Imprese Preponenti** allegando:

- copia della richiesta di elargizione del Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive;

➤ copia del parere del Procuratore della Repubblica competente in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo;

➤ copia della denuncia presentata a fronte dell'evento lesivo qualora la data dello stesso non sia già individuabile sulla base del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica ovvero della copia della richiesta di elargizione del Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

A seguito della valutazione della documentazione presentata, il competente ufficio comunicherà all'istante la proroga/sospensione dei termini come meglio sopra indicati con la conseguenza che nel caso di proroga i relativi termini subiranno un allungamento di 300 giorni.

Nel caso in cui si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici predetti, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni come sopra descritte e la scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

In conseguenza, la ditta originariamente ammessa al beneficio dovrà procedere al pagamento dei contributi dovuti comprensivi delle relative sanzioni da calcolarsi, senza sospensioni, dalla data originaria di scadenza del contributo sino alla data di versamento.

p. IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Bravi

